

Pubblicato il 17/07/2021

N. 00666/2021 REG.PROV.COLL.
N. 01049/2016 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex articolo 74 Cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 1049 del 2016, proposto da
Comune di Ponte di Legno, in persona del Sindaco pro tempore,
rappresentato e difeso dall'avv. Dario Marchesi, con domicilio digitale
presso l'indirizzo di posta elettronica certificata
dario.marchesi@milano.pecavvocati.it;

contro

Ufficio d'Ambito di Brescia, non costituito in giudizio;

Provincia di Brescia, non costituita in giudizio;

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in persona
del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale presso l'indirizzo PEC
brescia@mailcert.avvocaturastato.it e domicilio fisico ex lege presso gli
uffici della medesima, in Brescia, via S. Caterina n. 6;

per l'annullamento

a) della determina del Direttore dell'Ufficio d'Ambito di Brescia n. 34 del 27 maggio 2016, trasmessa al Comune di Ponte di Legno con nota del 6 giugno 2016, con la quale è stata dichiarata improcedibile l'istanza di accertamento dei requisiti per la gestione autonoma del servizio idrico integrato;

b) ove occorra, del parere reso in data 18 aprile 2016 dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

Visti tutti gli atti e i documenti della causa;

Relatore la dott.ssa Alessandra Tagliasacchi nell'udienza di merito del giorno 14 luglio 2021, svoltasi con collegamento da remoto, senza discussione orale, ai sensi dell'articolo 25, comma 2, D.L. n. 137/2020;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso introduttivo del presente giudizio il Comune di Ponte di Legno ha impugnato l'atto in epigrafe indicato con il quale l'Ufficio d'ambito di Brescia ha dichiarato improcedibile l'istanza dallo stesso presentata volta all'accertamento del possesso requisiti per la gestione autonoma del servizio idrico integrato, ai sensi della lettera b) del comma 2 bis dell'articolo 147 del D.Lgs. n. 152/2006.

L'Ente ricorrente ha chiesto l'annullamento dell'atto impugnato e, ove occorrer possa, del parere Ministeriale in epigrafe indicato, in quanto a suo dire viziato da "VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE delle disposizioni di cui alla lett. b) dell'ultimo periodo del comma 2 bis dell'art. 147 del D.Lgs. n. 152/2006 – ECCESSO DI POTERE per sviamento, illogicità manifesta, errata valutazione dei presupposti di fatto e di diritto,

carezza di istruttoria e di motivazione”.

Dei soggetti evocati in giudizio solamente il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare si è costituito, eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione del Giudice adito in quanto la controversia rientrerebbe nell’ambito di cognizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, nonché l’inammissibilità dell’impugnativa del parere reso dal Ministero in quanto atto privo di carattere provvedimentoale. L’Amministrazione resistente ha quindi concluso chiedendo la reiezione in rito e nel merito del ricorso promosso dal Comune di Ponte di Legno.

Ha replicato con memorie il Comune, insistendo per l’accoglimento del ricorso.

All’udienza di merito del 14 luglio 2021 la causa è stata trattenuta in decisione.

La presente controversia è analoga ad altre recentemente decise dalla Sezione (si vedano nello specifico le sentenze nn. 303, 304 e 305 tutte del 2020, e la sentenza n. 548/2021), e il Collegio non ravvisa qui elementi di diversità, che possano condurre a conclusioni diverse.

Va, dunque, riaffermato che gli atti inerenti la delimitazione degli ambiti ottimali del servizio idrico integrato sono direttamente incidenti sul regime delle acque, in quanto sono idonei a condizionarne l’intera gestione in termini di efficienza, di efficacia e di economicità. Pertanto, la presente controversia, che attiene la possibilità per il Comune ricorrente di non essere ricompreso in un ambito ottimale, ma – al contrario – di continuare a gestire il servizio idrico in autonomia, e che oltretutto presuppone la risoluzione di questioni non solo giuridiche, ma anche tecniche, rientra nell’ambito della giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche (TSAP).

Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del Giudice adito, appartenendo la controversia alla

cognizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, avanti al quale il giudizio potrà essere proseguito con le modalità e nei termini di cui all'articolo 11 Cod. proc. amm..

Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite, considerata la natura in rito della presente pronuncia e la particolarità della materia controversa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del Giudice adito e dichiara la giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, avanti al quale il processo può essere riassunto con le modalità e i termini di cui all'articolo 11 Cod. proc. amm..

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso nella camera di consiglio del giorno 14 luglio 2021, tenutasi con collegamento da remoto ai sensi dell'articolo 25, comma 2, D.L. n. 137/2020, con l'intervento dei magistrati:

Angelo Gabbricci, Presidente

Ariberto Sabino Limongelli, Consigliere

Alessandra Tagliasacchi, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Alessandra Tagliasacchi

IL PRESIDENTE
Angelo Gabbricci

IL SEGRETARIO

